

Li 18. Novembre 1873.

« tà del Sig. Commaso Seghis:

« Delibera

« 1.° Incaricare il Sig. Sindaco a chiedere la
« Sovrana autorizzazione ed a far tutto quel-
« lo e quanto possa occorrere perché il Comune
« possa acquistare dal Sig. Commaso Seghis
« il casotto esistente in via Ferruccio »

« 2.° Metta in questo modo completata la deli-
« berazione surriferita del 2. Ottobre 1873.

Il Consiglio con voti unanimi presi
per alzata e seduta approva la delibera-
zione che sopra -

Essendo esaurito l'ordine del giorno la
seduta è sciolta alle ore 11. antimeridiane.

L'Assessore

Il Sindaco

M. Seghis

Il Segretario

Siroe Benvenuti

Adunanza straordinaria del Consiglio
del di 16. Gennaio 1874. Prima Convocazione.

L'Anno milleotto cento settantaquattro e il di
sedici del mese di Gennaio a ore dieci antime-
ridiane nella casa comunale si è convocato
il Consiglio in Adunanza pubblica.

Presiede l'Adunanza il Sig. Dott. Jacopo Se-
ghis e sono presenti i Signori

Manetti - Prannini - Orsi - Scali - Ciam-
polini - Franchesi - Puthogolis - Gori -
Macciante -

Assenti i Signori

Landi Dott. Giuseppe - Landi Luigi -
Valentini - Canigiani Giugni - Castellacci -
Ciulli - Rogai - Mori - Pacini - Penci -

Assiste il sottoscritto Siroe Benvenuti Se-

Gi 16. Gennaio 1874.

Secretario Comunale, incaricato della redazione del Verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Presidente dichiarata aperta l'Adunanza fa dar lettura al Secretario del verbale della precedente seduta che viene approvato alla unanimità senza osservazioni.

L'Ordine del giorno reca

1. Modificazioni al nuovo Regolamento di Polizia urbana.
2. Approvazione della matricola per la Cassa di famiglia dell'Anno 1874.
3. Nomina di un Assessore in surrogazione del dimissionario Valentini.
4. Nomina di una Commissione Speciale per gli studi necessari alla costruzione dello Stabile pel nuovo Spedale.
5. Comunicazione della Giunta.
6. Stanke diverse.

29. Il Secretario da lettura di una *Modificazioni* della *di Polizia urbana* Sotto-Prefettura di S. Miniato in data al Regolamento 13 Novembre 1873 Div. Amm. N.º 2704, colla quale significa che il Ministero dello Interno al quale fu rassegnato il nuovo Regolamento di polizia urbana pel Comune di Certaldo deliberato da questo Consiglio nelle Adunanze del 1º e 5 Maggio ed approvato senza osservazioni dalla onorevole Deputazione provinciale con suo decreto del 28 Maggio 1873, ha eccettuati gli Art. 2. 7. 9. 16. 17. 20. 21. 24. 30. 36. 37. 41. 44. 49. 55. 57. 59. 61. 62. 65. 70. 71. 83 e 85 invitando questo Consiglio comunale a correggerlo in ordine ai rilievi contenuti nella *di Polizia urbana* Officiale suddetta.

E data lettura ad uno per volta dei nuovi articoli 2. 7. 9. 16. 17. 20. 24. 30. 36. 37 riformati



Li 16. Gennaio 1874.

in ordine alle osservazioni ministeriali, i quali sono tutte approvate con voti unanimi presi per alzata e seduta.

Gli art. 41. 59. 70 e 71, sempre in ordine alle osservazioni che sopra, sono soppressi con voti unanimi.

Sono pure approvati i nuovi Art. 44 divenuto 43 - 49 divenuto 48 - 55 divenuto 54 - 57 divenuto 56 - 60 divenuto 58 - 61 divenuto 59 - 62 divenuto 60 - 65 divenuto 63 - 83 divenuto 79 e 85 divenuto 81, tutti con voti unanimi per alzata e seduta, ad eccezione dell'ultimo che è approvato con voti favorevoli 9 contrari 1.

Quindi è approvato ad unanimità l'intero Regolamento nel modo seguente

Regolamento

di

Politica urbana

Titolo I

Ingombro di luoghi pubblici

Art. 1. È proibito nel paese di Certaldo qualunque occupazione di suolo pubblico e d'area pubblica. Non si potrà neppure occuparlo temporaneamente con materiali, legnami, fieni, mobili, merci e né stabilirvi banchi di commestibili o di altri generi senza averne ottenuta regolare licenza che sarà concessa dal Sindaco.

Art. 2. È similmente proibito di deporre o scaricare rottami, frantumi di fabbriche e immondizie fuori dei luoghi determinati dalla Giunta, a meno che i rispettivi proprietari non vogliano deporle in fondi propri che per il deposito delle immondizie dovranno essere fuori dell'abitato.

Art. 3. Nei giorni di fiera e mercato sarà permesso tenere fuori delle botteghe banchi per la vendita delle mercanzie, purché tali banchi non

47.

Li 16. Gennaio 1874.

occupino uno spazio maggiore di ottanta centimetri partendo dal muro dei fabbricati.

Art. 4. Sotto qualunque pretesto non potranno essere occupati nè impediti gl' ingressi delle case, botteghe, finestre ec, nè potranno essere appoggiati banchi o altro alle Case senza il permesso dei proprietari.

Art. 5. In tempo di fiera o di mercato non è permessa la circolazione dei carretti per la vendita di merci.

Art. 6. La vendita dei cereali ed erbaggi in tempo di fiera e mercato sarà fatta nella metà della piazza Solferino che confina colla strada provinciale; sempre però due metri entro i capitelli.

Nell'altra metà di detta piazza, sarà permessa la vendita degli animali nei soli giorni di mercato, e nei giorni di fiera la vendita di detti animali dovrà farsi nella piazza dei Macelli.

Tutti gli altri generi potranno vendersi in qualunque parte del paese torni più comodo ai compratori e venditori, ad eccezione della Via del Canto, salvo l'osservanza delle norme prescritte.

Art. 7. Cadranno in contravvenzione coloro che avendo lasciato materiali o cose simili, o fatto scavi nei luoghi pubblici e nelle pubbliche strade trascurano di mettere i necessari ripari e lumi durante la notte, e ciò quando anche i luoghi o le strade siano illuminate nel modo ordinario.

Art. 8. Non è permesso lasciare sulle vie e piazze del paese carri, carrette, barrocci ed altri veicoli oltre al tempo necessario pel carico e scarico, e dovrà sempre avervi cura che non sia impedito il libero passaggio.

Art. 9. Le licenze per occupazione di suolo pubblico si hanno per nulle e come non avvenute quando non sieno osservate le condizioni alle quali

Approvato dalla
D. Provinciale li 11 Feb.

braio 1874 -

Visto al Ministero
dell' interno il 16

Marzo 1874

Li 16. Gennaio 1874.

La licenza stessa è stata subordinata, e cessa pure l'efficacia della medesima, quando dopo essersi cominciato a farne uso, ne sia stato desistito per il tempo di giorni cinque, salvo il caso di forza maggiore nel quale il Sindaco potrà protrarne la durata.

Sarà sempre obbligo del Concessionario rimettere le cose nello Stato primiero.

Art. 10. È vietato ai conduttori di veicoli e di bestie di abbandonare anche momentaneamente nell'interno del paese i loro animali, di legarli lungo le vie e piazze pubbliche, come pure di pulire, ferrare ec. dette bestie in luoghi pubblici.

Titolo II

Mettere alla pubblica

Art. 11. Tutti i generi che possono facilmente imbrattarsi, come olii, carni, farine e carbone debbono tenersi nell'interno delle botteghe.

Art. 12. Non è permesso stendere pelli, tele, panni ed altre cose nelle vie e piazze, non che sulle finestre e balconi prospicienti lungo le vie della Vittoria, del Canto, Donacato, del Molino Ferruccio, sulla piazza Solferino e sulle siepi poste lungo le vie pubbliche.

Art. 13. È vietato di guattare e insudiciare i muri eterni delle case e d'altri edifici, come pure i loro serrami.

Art. 14. È proibito gettare nelle vie e piazze acque, lordure domestiche ed avanzi di qualsivoglia natura.

Art. 15. Nelle strade interne del paese non è permesso di orinare che nei pubblici orinatori ed è proibito di farvi qualunque altra immondizia corporale.

Art. 16. Nella stagione invernale tutti i proprietari delle fabbriche poste nel paese di Certaldo,

Li 16. Gennaio 1874.

Saranno obbligati, per tutta l'estensione de rispettivo fabbricato a Spalare e Spallare la neve tosto ch'è abbia cessato di cadere ammassandola nel mezzo della Via, e sulle piazze, alla distanza di due metri dalla facciata delle case.

Art. 17. Cadranno in contravvenzione coloro che lasciano liberi ed erranti animali malefici o feroci che loro appartengono o che li abbiano in custodia, e coloro che ometteranno di avvertire l'autorità quando sappiano che è libero ed errante qualche animale malefico o feroco.

Art. 18. Nei pubblici lavatoi è proibito lo spurgare oggetti capaci di tingere, macchiare e corrompere l'acqua, e di estrarla con recipienti che non sieno perfettamente mondi.

Titolo III

Sanità pubblica

Art. 19. È proibito di vendere o ritenere alimenti e bevande guaste e dannose.

Art. 20. Tale proibizione si estende ad ogni sorta di frutti ed erbaggi quando questi sieno riconosciuti guasti o di cattiva qualità. Tutti questi generi saranno sequestrati per ordine dell'autorità Comunale.

Art. 21. È proibita la vendita delle carni di bestie morte o fatte uccidere per malattia, ad eccezione di quelle che periscono per accidentali fratture ferite o percosse, purchè non si sia prima in esse sviluppato qualche principio morboso.

Art. 22. Nessuno potrà vendere, smerciare o comunque cedere ad uso di alimento le carni di animali di qualsiasi specie che non siano state visitate dal Veterinario Comunale o da altro perito a ciò delegato dal Sindaco.

Art. 23. Le carni tutte ed i visceri degli animali di qualunque specie dovranno esser muniti



Li 16. Gennaio 1874.

del bollo sanitario, e verranno smerciate per ultimo le parti ove esiste il bollo stesso.

Art. 24. Coloro che apponessero alle carni bolli levati da altri animali uccisi e già vendute, o in qualche altro modo cercassero di falsificarlo, andranno soggetti alle pene di polizia, oltre il sequestro delle carni, e meno che le loro trasgressioni sieno colpite dal Codice Penale.

Art. 25. L' autorità comunale, in qualunque tempo ed ora potrà fare visitare i locali degli esercenti, i generi di commercio, come pure gli utensili, per accertarsi della loro buona qualità.

Art. 26. È proibito guastare l'acqua dei pozzi e fontane pubbliche.

Art. 27. L'acqua dei pozzi e fontane pubbliche essendo destinata agli usi domestici di tutta la popolazione ed al beveraggio dei bestiami, resta proibito di estrarre in quantità e servirsi della medesima per lavare legni e bestie vacche, per i bisogni di fabbriche, filande, concie, o di qualunque lavorazione senza il preventivo permesso dell' autorità comunale.

Il Sindaco in caso di siccità, potrà proibire l'estrazione dell'acqua per uso degli animali.

Art. 28. Entro il paese di Bertaldo è proibito di tenere permanentemente in Stalle gli animali bovini, suini, pecorini e caprini.

Sarà però permesso tenere la mucca e la capra per uso del latte.

Art. 29. Le Stalle che sono entro il paese per gli animali da tiro e da soma e quelle degli animali di che nell' articolo precedente, devono essere mantenute dai loro rispettivi padroni colla massima nettezza, onde la salu-

Li 16. Gennaio 1874.

brità dell'aria circostante non resti alterata dalle esalazioni dei letami.

Art. 30. Ogni edificio pubblico o privato dovrà avere le latrine proporzionate al numero delle persone che vi abitano, costruite e disposte in modo da non rendere infette le abitazioni, i pozzi e le sorgenti d'acqua potabile.

Nell'abitato è proibito gettare immondizie corporali in qualunque luogo aperto, sia pure negli orti e campi privati.

Art. 31. Le acque impure derivanti da usi domestici debbono essere versate nelle latrine o portate fuori dalle case e condotte a qualche pubblica cloaca mediante canali coperti.

Art. 32. È proibito costruire fogni e pozzi neri a distanza minore di quattro metri dai pozzi di acqua potabile a meno che non si faccia constare l'impossibilità di collocarli altrove; in questo caso dovranno essere costruite in modo da non dar luogo ad alcuna filtrazione.

Art. 33. Nell'interno del paese sono proibiti i depositi di letami, scopatura, acque e materie insalubri. La esportazione in campagna di tali materie dovrà eseguirsi con recipienti costruiti in modo che non se ne disperda per le vie o piazze la più piccola quantità. Nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto, la remozione delle suddette materie è vietata dalle ore sei antimeridiane alle sei pomeridiane, e negli altri mesi dalle ore nove antimeridiane alle tre pomeridiane.

Art. 34. Dovendosi spargere letame di recente estratto dai pozzi neri e dalle fogni alla distanza di 30. metri dall'abitato e dalle pubbliche vie, sarà obbligo dei proprietari di farne praticare subito lo interrimento, onde evitare che per l'azione del sole se ne sviluppino miasmi

Gi 16. Gennaio 1874.

nocivi agli abitanti o passeggeri.

Art. 35.

I così detti lettucci dei bachi da seta devono essere trasportati in campagna nelle ore e colle cautele prescritte all'articolo 33, e colle medesime cautele devono essere trasportati i così detti baccoci.

Art. 36.

È proibito in occasione della trattura della seta di eseguire la lavatura e macerazione degli stracci entro l'abitato ed a distanza minore di metri dugento dal medesimo, come pure di fare scorrere sul terreno acque o fondate delle caldaie.

Art. 37.

Lo spurgo dei pozzi neri e latrine, dovrà essere eseguito sempre in tempo di notte e dalle ore 11 $\frac{1}{2}$ pomeridiane alle 4 antimeridiane e previa disinfezione delle materie fecali.

Art. 38.

Gli edifici destinati ai diversi culti saranno provvisti proporzionatamente di mezzi di ventilazione e di egresso.

Art. 39.

I medici condotti, ed i medici esercenti liberi, allorchè si sviluppino alcune speciali malattie nel territorio del Comune, che vi durano lungamente, ricompariscono a periodi regolari, e sono limitate ad una determinata località, e quando si manifesta nel Comune una malattia che assale nel medesimo tempo o con breve intervallo grande quantità di persone, e si diffonde rapidamente all'intorno, ne daranno immediatamente avviso al Sindaco, il quale convocherà tosto la Commissione municipale di Sanità, onde uditi gli esercenti e prese le opportune notizie, vegga se vi sono provvedimenti immediati da prendere nell'interesse della pubblica incolumità e per arrestare possibilmente la malattia.

Art. 40.

Ogni qualvolta risulti alla Commissione

Li 16. Gennaio 1874.

municipale di Sanità che nel Comune una Casa o porzione di essa sia in tali condizioni di immondizia da riuscire di fomite d'insalubrità, e ritenga che l'imbiancare i muri, il nettarla o il disinfettarla in qualunque modo possa concorrere a prevenire o ad impedire la propagazione della malattia dominante, si potrà ordinare dal Sindaco il nettamento, l'imbiancamento, o lo spurgo di tutte le parti esterne e in quelle interne che servono di Comune a quello agli inquinati, come cortili, andite, scale, e a spese del proprietario.

In tali casi si osserverà il disposto dell'articolo 51 del Regolamento Governativo in data 8. Giugno 1865 N. 2322.

Art. 41.

In primavera ed in autunno ordinariamente e straordinariamente quando sia ordinato dalle autorità superiori, sarà praticata nel Comune la vaccinazione pubblica gratuita nei giorni e nei luoghi che verranno indicati dal Sindaco con pubblico avviso in ogni Sezione del Comune stesso.

Art. 42.

È debito dei Vaccinatori di curare la scelta dei bambini vacciniferi, estendendo le loro indagini, oltre che alla costituzione fisica di questi ed alla loro immunità da ogni malattia, anche ai genitori loro, e di accertarsi che i medesimi non presentino sintomi di morbi diatesigici, o d'altre affezioni d'indole contagiosa o comunque trasmissibile.

Art. 43.

I medici, chirurghi condotti avranno cura speciale della disinfettazione delle camere nelle quali avessero abitato o fossero morti malati di vaiuolo o d'altra malattia epidemica o contagiosa e preserveranno secondo i casi la distruzione o un diligente



Li 16. Gennaio 1874

espurgo delle biancherie e dei panni che servono
no per i malati.

Art. 44. Veglieranno altresì col più scrupoloso rigore
all'accertamento della inoculazione subitanea
dai fanciulli ammettendi alle scuole comunali.

Art. 45. I proprietari, i detentori di bestiame ed an-
che i semplici custodi, e particolarmente i Ve-
terinari ed i medici condotti denuncieranno
al Municipio quei casi di malattia negli ani-
mali la cui natura potesse sospettarsi conta-
giosa ed epizootica.

Art. 46. Nelle Farmacie, Drogherie e Nesticherie,
ogni vaso o recipiente destinato a contenere
sostanze venefiche dovrà portare a caratteri
ben distinti ed in luogo ben visibile la paro-
la Veleno.

Art. 47. È obbligato ciascuno di denunciare i ca-
ni o gli altri animali di qualunque specie
nei quali siansi manifestati i sintomi di rab-
bia, od anche soltanto tali che ne facciano
presumere lo sviluppo.

Art. 48. Qualora altri animali domestici siano sta-
ti morsi da un cane rabbioso o sospetto
di rabbia, o da un'altra bestia qualsiasi
in eguali condizioni, devono immediatamen-
te isolarsi dai sani, tenersi in osservazio-
ne, e sottoporsi alla cura di un veterinario,
qualora il proprietario non si risolva a far-
li uccidere.

I cani e gli altri animali riconosciuti
idrofobi dovranno essere immediatamente
uccisi a cura dei rispettivi proprietari.

Art. 49. I bovi, i cavalli e l'altro bestiame da ma-
cello in genere non potrà esser venduto che quat-
tro mesi dopo l'avvenuta morsicatura.

Art. 50. Gli animali morsi potranno però essere,

Li 16. Gennaio 1874

durante questo tempo, impiegati nei lavori agricoli, ma in vicinanza del luogo di loro ordinaria dimora e non sarà permesso di fare lunghi viaggi con essi.

Art. 51. I cadaveri di persone morte di malattie contagiose, o comunque trasmissibili, verranno trasportati direttamente dalla propria abitazione al pubblico Cimitero senza accompagnamento di altre persone, tranne quelle indispensabili pel loro trasporto.

Art. 52. I cadaveri delle persone morte di malattia comune non potranno essere lasciati nelle Chiese oltre il tempo strettamente necessario al compimento dell'esequie.

Art. 53. Qualora s'iansi già manifestati i segni della putrefazione, il cadavere non dovrà essere deposto nella Chiesa, ma si potrà soltanto concedere dal Sindaco che il carro mortuario o la bara vi si fermi davanti alla porta per l'adempimento delle cerimonie religiose, ritenuto che in nessun caso tale fermata eccederà i venti minuti.

Art. 54. Il trasporto dei cadaveri deve esser fatto in casse o bare coperte.

I cadaveri pure delle bestie morte di malattia dovranno essere trasportati coperti.

Art. 55. L'erba che nasce entro i cimiteri debbono essere mietute a carico del becchino ed ivi abbruciate, essendone assolutamente vietata la vendita o l'esportazione dal Cimitero.

Titolo IV

Polizia ed edilizia

Art. 56. Chiunque vuole costruire una fabbrica, ampliarla, ridurla o eseguire qualsivoglia lavoro lungo una Via comunale o vicinale, deve darne prima avviso all'autorità comunale.

Art. 57. È in facoltà del Municipio di ordinare ai proprietari di stabili situati in Certaldo di

Li 16. Gennaio 1874.

fare o restaurare le facciate delle case, intona-
care i muri degli orti e giardini che fronteggia-
no il pubblico suolo quando quelle o queste sieno
ridotti in condizioni inconvenienti e indecorose.

Art. 58. Il mantenimento della numerazione delle
case è a carico dei proprietari delle fabbriche.

Art. 59. Le acque che dai tetti degli stabili cadono
sul pubblico suolo dovranno essere incanalate
fino a terra. Ai proprietari di stabili che non
incanalano le acque sarà dall' autorità co-
munale assegnato un termine non minore di
giorni quindici nè maggiore di mesi tre, scor-
so il quale senza che sia eseguito l'incalana-
mento, il proprietario dello stabile incorrerà
nella pena inflitta per la trasgressione.

Simile procedimento sarà tenuto per i lavo-
ri descritti nell' articolo 57.

Art. 60. Le porte da costruirsi, modificarsi o rimuo-
versi nei fabbricati entro il paese, devono aprir-
si verso l'interno e non possono avere alcuno
sporto, risalto o gradino fuori della linea del
muro.

Art. 61. Le porte delle case e botteghe già costruite
che si aprono all'esterno devono essere fissate al
muro con catenelle e devono essere tenute in mo-
do da non ingombrare il pubblico suolo.

Art. 62. Nessuna sporgenza anche amovibile che ag-
getti più di 15 centimetri può esser fatta
fino all'altezza di metri due dal piano stra-
dale. Quelle che già esistessero dovranno
essere rimosse a carico dei proprietari entro
mesi sei dalla pubblicazione del presente
regolamento.

Art. 63. Il Sindaco ha facoltà di prescrivere che
le insegne di botteghe e le iscrizioni sieno tol-
te o modificate quando sieno contrarie alla

Li 16. Gennaio 1874.
decentia ed alla grammatica.

— Titolo V —

Disposizioni per tutelare
la pubblica incolumità

- Art. 64. I proprietari di fabbricati dovranno mantenere in buono stato i tetti, cornicioni, terrazzi e simili in modo che sia allontanato qualsivoglia pericolo di caduta di tegole, lastre, pietre ed altro.
- Art. 65. È proibito tenere vasi di fiori ed altri oggetti simili sui balconi e finestre quando non sieno bene assicurati.
- Art. 66. Nessun palco per feste pubbliche, spettacoli, giochi o rappresentanze, costruito sul suolo pubblico o sul privato potrà essere aperto al servizio del pubblico senza che l'Ingegnere comunale ne abbia verificata la solidità.
Nel caso di nuovi muramenti, di restauri di fabbriche, di ripulitura di tetti, dovranno collocarsi nella via sottostante due o più segnali che avvertano i viandanti del pericolo.
- Art. 67. È proibito di accendere il fuoco nelle pubbliche vie e piazze, salvo il disposto dell'art. 90 della legge di pubblica sicurezza.
- Art. 68. Nei giorni di fiera è proibito il transito delle vetture e delle bestie nel tratto di strada dalla Casa di Michele Signorini all'incontro di Via del Canto.
- Art. 69. Nei luoghi pubblici è proibito lanciar palle di neve, pietre ed altri oggetti atti ad offendere le persone, ed è pure proibito rompere i cristalli delle finestre, vetrine e lampionari si pubblici che privati.
- Art. 70. Nelle vie e piazze pubbliche è proibito di giocare alla ruota, alla palla, alle bocce e simili. Le località per tali giochi saranno destinate dalla Giunta Municipale.



Li 16. Gennaio 1874.

Art. 71. A distanza di metri mille dai Borghi e Paese, di metri 400. dalle case isolate e di metri 200 dalle vie pubbliche non è permesso stabilire fabbriche di polvere pirica.

Per la concessione dell'attuazione di dette fabbriche saranno osservate le prescrizioni delle vigenti leggi.

Art. 72. Ai conduttori a mano di carroccini o di qualunque altro veicolo è proibito sia di spingerli velocemente, sia di mandarli con le stanghe in avanti quando percorrono le strade e piazzhe del paese.

Art. 79.

Art. 73. Tutti i carri e veicoli senza molle nell'attraversare il paese dovranno camminare al passo, ed i conduttori dei medesimi dovranno scendere dai rispettivi veicoli e condurre a mano le proprie bestie.

Art. 80.

Art. 74. Tutti i veicoli con molle nell'attraversare il paese dovranno camminare o al passo o di un trotto moderato.

Art. 75. Chiunque intenda di far commercio di petrolio o di altri oli facilmente infiammabili dovrà farne la dichiarazione alla Segreteria comunale indicando la località dove intende esercitare tale commercio.

Art. 81.

Art. 76. I Magazzini destinati al deposito di oli e di alcool dovranno essere a volta di solida costruzione e lontani almeno 10 metri da fornaci, forni, fucine e simili stabilimenti.

Art. 82.

Art. 83.

Art. 84.

Art. 77. Ad illuminare i suddetti magazzini è assolutamente proibito d'impiegare altro mezzo che la così detta lanterna cieca o lampada di sicurezza.

Art. 78. Nelle botteghe destinate alla rivendita del petrolio è assolutamente proibito di tenere

Li 16. Gennaio 1874.

in quantità maggiore o litro cinquanta e dovrà
esser tenuto entro vasi metallici i quali dovranno
no essere collocati nel luogo meno esposto del ne-
gotio, rivestiti di muratura, con un interspazio
di dieci centimetri di sabbia e provvisti per
l'estrazione di un rubinetto perfettamente ot-
turante.

In tali botteghe è proibito far uso di lumi
a fiamma scoperta.

Art. 79. Nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto è proi-
bita la libera circolazione dei cani, nel qual
tempo dovranno condursi a mano o muniti
di musoliera metallica in forma di croce.

Art. 80. I cani trovati in contravvenzione del pre-
cedente articolo saranno presi e custoditi a
cura del Municipio per soli cinque giorni, nei
quali il proprietario potrà reclamarli previo
il rimborso delle spese occorse pel manteni-
mento e custodia oltre la pena per la trasgres-
sione. Scorsi i cinque giorni senza che
siano stati reclamati i cani come sopra sa-
ranno uccisi o venduti a beneficio del Comune.

Titolo VI

Disposizioni per la pubblica moralità

Art. 81. È proibito commettere in pubblico atti
indecenti e tenere discorsi osceni.

Art. 82. È similmente proibito di maltrattare
in modo inumano le bestie di qualunque specie.

Art. 83. Presta rigorosamente vietato lasciar vagan-
ti le cagne nei tempi del loro accoppiamento.

Art. 84. Le contravvenzioni al presente regolamen-
to saranno punite con le pene di polizia san-
cite dal codice penale ai termini dell'arti-
colo 146 della Legge Comunale e Provinciale,
osservate per l'accertamento le norme pre-
scritte dagli articoli 147, 148 e 149 della legge

Li 16. Gennaio 1874.

Stessa, quando però non cadano sotto la sanzione delle leggi penali.

Art. 85.

Il presente Regolamento andrà in vigore un mese dopo la definitiva pubblicazione.

Approvazione
della Matricola
per la Cassa
di Famiglia
dell'Anno 1874

Il Sindaco presenta al Consiglio la Matricola dei contribuenti alla Cassa di Famiglia per l'Anno 1874 contenente N.° 1146 articoli per la complessiva somma di L. 8448, 30, deliberata dalla Commissione a ciò nominata nella sua adunanza del 19. Dicembre v. p.

30.

N.° li 25 Gennaio 1874

Il Segretario dà lettura delle aggiunte e modificazioni fatte alla matricola del decorso Anno dalla Commissione predetta.

Nessuno avendo fatto osservazione il Sig. Presidente la pone a partito ed è approvata con voti unanimi presi per alzata e seduta.

Nomina di un
Assessore in sur-
rogazione del
dimissionario
Valentini

Si procede alla nomina di un Assessore in surrogazione del dimissionario Sig. Pietro Valentini.

31.

N.° li 25 Gennaio 1874

Funzionando come scrutatori i Sigg. Manetti e Barnini sono raccolte N.° 10 schede ed i voti vengono ripartiti nel modo seguente

Muthigoli Luigi	voti N.° 3
Scali Faustino	" 3
Ciampolini Giuseppe	" 1
Menci Emilio	" 1
Novi Adriano	" 1
Ossi Pietro	" 1
	<u>10</u>

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza viene ripetuta la votazione coll'assistenza dei medesimi scrutatori e si ottiene il risultato seguente

Muthigoli Luigi voti N.° 3